

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4110 del 25/10/2016
Oggetto	RINNOVO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (175,00 kW) ĩ F.G.F. ELETTRICITA, in localit MAZZI-PARA, nel comune di VERGHERETO (FC) ĩ PRAT. FC04A0052
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4197 del 24/10/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (175,00 kW) – F.G.F. ELETTRICITA', in località MAZZI-PARA, nel comune di VERGHERETO (FC) – PRAT. FC04A0052**

**Visti:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico"
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2016 n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

**Premesso che :**

- con determinazione regionale n. 1359 del 02/03/2009, è stato rilasciato a F.G.F. Elettricità S.r.l. il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal torrente Alferello in località Mazzi-Para nel comune di Verghereto (FC), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al

31/12/2015 – Pratica FC04A0052;

- il medesimo progetto è stato sottoposto a procedimento di V.I.A. conclusosi con esito positivo come da Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 390 del 30/03/2009;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 900 del 23/06/2014 sono state poste le seguenti integrazioni ed ulteriori condizioni al provvedimento di V.I.A. di cui alla determinazione regionale n. 390 del 30/03/2009:
  - a) scala di risalita: modifica dell'opera di presa tramite una griglia a trappola (tipo coanda o tirolese) realizzata in alveo senza sbarramenti artificiali in modo tale da non costituire impedimenti alla risalita della fauna ittica, come risulta anche dal parere favorevole del Servizio Agricoltura, Spazio Rurale, Flora e Fauna della Provincia di Forlì Cesena trasmesso con prot. n. 139796 del 20/11/2013. Si è inoltre evidenziato che la presenza di un altro salto poco a monte dell'opera di presa, ma soprattutto la vicina cascata dell'Alferello avente un salto verticale di circa 30 m, limitano drasticamente gli spostamenti della fauna ittica a monte dell'opera di presa. In definitiva la modifica progettuale proposta è tale da rendere inutile la realizzazione della scala di risalita precedentemente prevista, che così come progettata, risulta di notevole impatto ambientale ed idraulico, oltre a favorire l'insacco di fenomeni erosivi delle sponde;
  - b) opera di presa: la modifica dell'opera di presa consiste nel riposizionamento della stessa con spostamento planimetrico verso valle di circa 1 m, realizzabile con l'aiuto di uno sbarramento naturale esistente formato da grossi massi ciclopici, senza realizzazione artificiale di un convogliamento delle acque. Ciò comporta un notevole miglioramento idraulico ambientale in quanto non viene realizzato un nuovo sbarramento artificiale con vasca in c.a. e griglia in ferro all'interno dello specchio d'acqua presente. Le opere in ogni caso necessarie sono previste all'interno dello sbarramento naturale esistente, integrate e raccordate ai massi esistenti. Questo spostamento consente inoltre di evitare di interessare la scarpata in sponda destra del corso d'acqua con interventi di scavo che potrebbero avere ripercussioni sulla stabilità della sponda e del versante. Per contro non si ritiene ammissibile la proposta di modifica del diametro della condotta da  $\Phi$  800 in ferro a  $\Phi$ 1030 in PEAD, ipotizzata per un tratto di circa m 20,00 dalla presa alla vasca di carico, in quanto, pur non modificando le caratteristiche strutturali della derivazione, determinerebbe un aumento degli scavi e delle opere accessorie per la messa in opera del manufatto a causa del suo maggior diametro, in considerazioni anche delle difficoltà esecutive presumibili in quel tratto di corso d'acqua;
  - c) vasca di carico: la modifica della vasca di carico consiste essenzialmente in un restringimento, seppur modesto, della superficie complessiva e in un allontanamento della stessa dalla sponda del corso d'acqua, nonché in un suo completo interrimento con l'attuale profilo del terreno. Viene inoltre cambiato il posizionamento dello scarico di troppo pieno che si inserisce in una piccola insenatura naturale già esistente. Anche tale modifica viene valutata positivamente dal momento che riduce le possibili interferenze dell'opera con la dinamica fluviale ed evita che venga alterata la sponda destra del corso d'acqua per la realizzazione del canale di scarico previsto nel progetto originario”;
- con nota acquisita al protocollo n. PG.2015.700213 del 25.09.2015, la F.G.F. Elettricità S.r.l. ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;
- con ordinanza dell'08/07/2016 l'Unione dei Comuni Valle del Savio ha emesso ingiunzione di demolizione e ripristino dei luoghi per illecito edilizio nei confronti del legale rappresentante della F.G.F. Elettricità S.r.l., a seguito di accertamento di difformità nella realizzazione dell'impianto idroelettrico citato, come da nota del 20/04/2015 della Procura della Repubblica sezione di Polizia Giudiziaria, consistenti in:
  - a) opera di presa eseguita in posizione diversa da quella approvata in variazione essenziale;
  - b) condotta realizzata su riporto di terreno, anziché interrata sotto la quota del piano campagna, con conseguente realizzazione di gradone in terra battuta, non previsto da progetto, avente

- larghetta di circa mt. 3,50 e altezza fino a mt. 4 per una lunghezza di circa mt. 40;
- c) muro di contenimento in violazione delle norme sismiche in quanto di altezza superiore a ml. 3 e in presenza di una pendenza del versante maggiore a 30%;
- d) solaio/ballatoio della cabina di trasformazione internamente di forma diversa da quella di progetto;
- e) fascia di bosco tagliata ed estirpata di larghezza superiore a quella autorizzata.

- in data 17/10/2016 la scrivente Direzione Tecnica di Arpae ha effettuato sopralluogo presso l'impianto alla presenza del Corpo Forestale dello Stato – Comando di Verghereto, dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale di Regione Emilia Romagna, della SAC di Forlì-Cesena e della società concessionaria, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione e nel relativo disciplinare, rilasciati con determinazione Regionale n. 1359 del 02/03/2009.

**Dato atto che:**

- le caratteristiche del prelievo non sono variate rispetto alle modificazioni imposte con le integrazioni di cui alla DGR 900/2014, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
  - salto lordo 85 m;
  - portata massima 880 l/s;
  - portata media 210 l/s;
  - potenza nominale di concessione 175 kW;
  - le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Verghereto, su terreno demaniale distinto nell'NCT di detto comune al foglio n. 8 mappale 26, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM\*: X=747.184, Y=860.214;
- il prelievo dell'acqua dal torrente Alferello è effettuato mediante una griglia a trappola (tipo coanda o tirolese) realizzata in alveo senza sbarramenti artificiali;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 1191/2007 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
- questa Agenzia è tenuta a verificare, preliminarmente al rilascio del rinnovo, che il concessionario abbia rispettato le prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione approvato con determinazione n. 1359 del 02/03/2009;
- l'esecuzione delle opere è stata seguita dall'ex Servizio Tecnico di Bacino Romagna, che ha svolto a tal fine periodici sopralluoghi, i cui esiti sono stati verbalizzati, come risulta agli atti.

**Considerato che:**

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

**Rilevato che:**

- la derivazione insiste sul torrente Alferello, identificato dal corpo idrico codice 130101000000.2.ER;
- il corpo idrico sul quale insiste la derivazione è stato chimico ed ecologico buono;
- il corpo idrico sul quale insiste la derivazione è in stress idrico;
- nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 1359 del 02/03/2009, il Deflusso Minimo Vitale (DMV), è fissato nella misura di 150 l/s, valore superiore al DMV di riferimento individuato nella delibera n. 2067/2016 (50 l/s per il periodo estivo e 60 l/s per il periodo invernale);
- durante il sopralluogo si è verificato che gli interventi riguardanti la realizzazione della scala di risalita,

dell'opera di presa, della vasca di carico, dello scarico del troppo pieno e della modifica della condotta sono conformi alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 900 del 23/06/2014, che ha integrato la deliberazione di Giunta Regionale n. 390 del 30/03/2009;

- per quanto riguarda la condotta, dalla documentazione agli atti, non risultano evidenziate sostanziali difformità rispetto a quanto approvato con determinazione regionale n. 1359 del 02/03/2009.

**Dato atto inoltre:**

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € 2.467,50;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 03/03/2009 nell'importo di € 2.262,75, è stato aggiornato rispetto al canone 2016 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 204,75;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

**D E T E R M I N A**

richiamate le motivazioni espone in premessa:

- a) di riconoscere a F.G.F. Elettricità S.r.l. C.F. 03463530406 il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Alferello, in località Mazzi-Para del comune di Verghereto (FC), per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 1359 del 02/03/2009, modificata e integrata dalle disposizioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 900 del 23/06/2014, recepite nel disciplinare di concessione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- b) di dare atto che la presente concessione è rilasciata esclusivamente ai fini dell'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico, fermo restando l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima della loro esecuzione oppure durante l'esercizio della stessa;
- c) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata media di 210 l/s per produrre, con un salto di 85 m, una potenza nominale di 175 kW;
- d) di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;
- e) di approvare il disciplinare allegato alla presente;
- f) di dare atto che:
  - i canoni di concessione fino al 2015 sono stati regolarmente pagati;
  - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016, fissato in € 2.467,50, è già stato versato;
  - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
  - il deposito cauzionale, fissato in € 2.467,50, è già stato conguagliato col versamento di € 204,75;
  - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- g) di dare atto che:
  - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
  - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- h) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- i) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relative riduzione del canone demaniale di concessione;
- j) di dare atto che il presente atto è soggetto a registrazione e che tale registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- k) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- l) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- m) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile  
Area Coordinamento Rilascio Concessioni  
Dott. Giuseppe Bagni  
*(originale firmato digitalmente)*

**ARPAE – DIREZIONE TECNICA  
DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, con procedura ordinaria, ad uso idroelettrico dal torrente Alferello in località Mazzi-Para del comune di Verghereto, richiesta da F.G.F. Elettricità Srl, C.F..03463530406.

**ART. 1**

**QUANTITÀ DELL'ACQUA DA DERIVARE, MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE E DESTINAZIONE  
D'USO DELLA STESSA**

Il prelievo di risorsa idrica nel complesso sarà esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima di **880 l/s**;
- portata media di **210 l/s**;
- potenza nominale di **Kw 175**;
- salto idraulico di **85 m**;

La risorsa derivata è utilizzata per uso idroelettrico.

La strumentazione per la misurazione e la trasmissione dei dati, al fine della verifica sul rispetto del DMV, dovrà consentire una misura dei volumi derivati dall'opera di presa e di quelli turbinati al fine di monitorare eventuali perdite della condotta forzata con possibili ripercussioni sulla stabilità dei versanti attraversati. Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a **150 l/s**. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto ai valori sopra individuati, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo. Il concessionario dovrà inoltre garantire, nel tratto sotteso dalla derivazione in oggetto, il mantenimento delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alle caratteristiche di qualità biotiche e morfologiche dell'ecosistema fluviale, del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Amministrazione concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

**ART. 2**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E LORO UBICAZIONE**

Le caratteristiche e le componenti principali del progetto in esame sono riassunte di seguito:

- Quota Opera di Presa = 445 m s.l.m
- Quota adduzione in Centrale = 360 m s.l.m
- Salto idraulico= 85 m
- Portata media annua derivata = 210 l/s
- Sezione Condotta di Adduzione in pressione = 0,8 m
- Lunghezza Condotta di Adduzione in pressione = 1515 m
- Portata Max. Derivabile = 880 l/s
- 2 Turbine Pelton di potenza complessiva pari a 0,598 MW
- Potenza nominale = 210 l/s X 85m/102= 175 kW

**Opera di Presa**

Le opere di prelievo sono situate nel Torrente Alferello immediatamente a valle della "cascate delle trote" in Comune di Verghereto, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n 8, mapp. n 26 avente le seguenti coordinate geografiche: UTM\*32: X=747.184 ; Y=860.214. Il progetto prevede la realizzazione del bacino di presa mediante griglia a trappola (tipo coanda o tirolese) realizzata in alveo senza sbarramenti artificiali.

Il DMV viene garantito dalla morfologia del torrente grazie alla presenza di massi ciclopici, tra i quali sono state realizzate apposite gavete in pietrame per assicurare il deflusso minimo.

In destra idraulica, è presente un pozzetto in cemento armato, protetto da una griglia che consentirà alle acque di precipitare e di essere convogliate nel tubo di diametro di 800 mm che alimenta la vasca di carico interrata. La quota superiore di sfioro del pozzetto di presa sarà comparata alla quota inferiore delle gavete, al fine di garantire il DVM (deflusso minimo vitale) nel corso d'acqua. La tubazione di alimentazione della vasca interrata, sarà occultata per il primo tratto a valle della presa mediante l'inserimento del tubo nella roccia, superficialmente ricoperto da conglomerato realizzato con la macinatura delle demolizioni e, nel tratto prossimo alla vasca, sarà semplicemente interrata. La vasca di calma completamente interrata, posta in destra idraulica del torrente Alferello, funzionerà da carico per la condotta forzata.

#### **Vasca di Carico**

La vasca è in un'area pianeggiante prossima all'alveo ed è completamente interrata. Sono presenti in vista i coperchi delle ispezioni ed il convogliamento dello. L'opera di presa è dotata degli accessori che ne garantiscono il buon funzionamento, come la griglia parafoglie, il dissabbiatore, lo sgrigliatore, lo sfioratore e le paratoie mobili di regolazione.

Dalla vasca di carico è presente un canale di scarico che restituisce al torrente Alferello le portate in eccesso.

#### **Condotta Forzata**

La condotta forzata, in partenza dalla vasca di carico, è realizzata sul versante in destra idrografica del torrente Alferello con tubi in acciaio DN 800, per una lunghezza di circa 1.515 metri e completamente interrata. Le tubazioni sono posate ad una profondità minima di m 1,50 dal piano di campagna e comunque ad una profondità variabile in relazione alla morfologia dei terreni interessati che risultano a marcata acclività.

La condotta forzata attraversa la località Mazzi, sulla quale insiste un dissesto. Per tale motivo sono state realizzate particolari misure di controllo, consistenti in:

- profondità minima della condotta di 1,5 – 2,0 m dal piano campagna;
- condotta all'interno di un controtubo a tenuta al fine di contenere le eventuali perdite della tubazione;
- pozzetti di ispezione ogni 50 m di condotta;
- drenaggi per lo smaltimento a valle di eventuali acque presenti nel detrito;

Per controllare il dissesto è stato inoltre realizzato un sistema di monitoraggio geotecnico/geomeccanico del movimento franoso, tramite 4 inclinometri accoppiati a 4 piezometri, di cui 2 a monte e 2 a valle della condotta.

La condotta forzata attraversa la località Roncovecchio, sulla quale insiste un dissesto.

#### **Centrale di Turbinamento**

L'ubicazione della centrale di turbinamento a valle dell'impianto, localizzata all'interno di un edificio in località Para, è stata individuata con il fine di minimizzare l'impatto del manufatto, e quindi privilegiando terreni acclivi che consentissero di realizzare un locale seminterrato. Il manufatto è realizzato con struttura in c.a. opportunamente impermeabilizzata, e rinterrata anche sulla copertura con terreno vegetale, opportunamente regolarizzato e raccordato con le preesistenze limitrofe. Le opere di restituzione sono situate lungo la sponda destra del torrente Alferello in Comune di Verghereto, in loc. Para su terreno distinto nel nuovo catasto di detto Comune al foglio n. 8 particella n. 26, terreno privato avente le seguenti coordinate geografiche: UTM\*32:X=748.448 ; Y= 860.590.

### **ART.3**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;

- numero della concessione;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25-07-1904 n. 523. La Ditta concessionaria sarà, in ogni caso, tenuta a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni dell'Amministrazione gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Ai sensi dell'art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'art. 35 del RR 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell'impianto, è tenuto, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi. Le opere di prelievo e di restituzione dovranno essere mantenute nelle condizioni previste e per nessuna ragione alterate o modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 31 del R.R. n. 41 del 20.11.2001 ed artt. 42 e 43 del T.U. di leggi approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, gli interventi di manutenzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Qualora durante il periodo di vigenza della concessione, così come fissato dal presente atto, la competente autorità idraulica rilevi che le opere di derivazione e quelle accessorie realizzate nel pubblico demanio arrecano pregiudizio alla dinamica fluviale del corpo idrico interessato dal prelievo ovvero modifiche non prevedibili della morfologia e dell'idraulica del medesimo, il concessionario è tenuto a realizzare, a sua cura e spese, tutte le opere e o disposizioni che la medesima autorità vorrà indicare come necessarie per il ripristino delle condizioni di regolare efficienza ed officiosità idraulica, ivi compresa la revoca della concessione ai fini della occupazione delle aree demaniali.

Per tutti i lavori da eseguire in alveo e nelle sue pertinenze, il concessionario è tenuto a darne congruo preavviso a questa Agenzia ed alla Autorità Idraulica competente, al fine di poter eseguire i controlli di competenza.

I pozzetti e gli scarichi dei drenaggi, realizzati in prossimità del dissesto in località Mazzi, dovranno essere sottoposti a periodici controlli.

#### **ART. 4 DISPOSITIVI DI MISURAZIONE**

Ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 152/2006 il concessionario, è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità, nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinary il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed Arpa-Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare

(strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

I dati raccolti con cadenza stagionale dai monitoraggi relativi al dissesto in località Mazzi, dovranno essere trasmessi annualmente all'Autorità di Bacino e alla struttura ARPAE competenti.

#### **ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della delibera 2102 del 30 dicembre 2013, è assentita fino al 31/12/2035, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Amministrazione concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell' art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse.

#### **ART.6 CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Il canone per l'anno 2016 è fissato in euro 2.467,50.

I canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015

#### **ART.7 REVOCA**

La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

#### **ART.8 RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del R.R. 41/2001.

Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

#### **ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE la derivazione è soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**